



#assiccrecap

Appunti del webinar

23/02/2024



CONAI:

REGOLE E OPPORTUNITÀ

CONAI: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Il Sistema CONAI garantisce il rispetto del principio della responsabilità estesa del Produttore, ripartendo tra produttori e utilizzatori il **Contributo Ambientale CONAI (CAC)**.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi, anche gli importatori di merci imballate, sono tenuti a versare il CAC, differenziato per tipologia di imballaggio, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio ripartisce i costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi.

ASPETTI FISCALI

- Le somme dovute dal Produttore/Utilizzatore richiedono una specifica indicazione in fattura dell'ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia di materiale di imballaggio.
- L'ammontare del CAC deve sempre essere indicato in fattura ed è considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972;
- Rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota IVA degli imballaggi oggetto della cessione o del trasferimento;
- Va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria.

RIMBORSO DEL CONTRIBUTO CONAI PER GLI ESPORTATORI (UE/EXTRA-UE)

Il CAC è dovuto per tutti gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. Viceversa, non è dovuto per gli imballaggi che vengono venduti fuori dall'Italia, i cui rifiuti sono gestiti all'estero.

MODALITÀ DI RIMBORSO

- > procedura ex-post
- > procedura ex-ante
- > compensazione import/export

SCADENZE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO

Entro, e non oltre, l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le esportazioni.

Per le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine: rimborso del 75% dell'importo spettante.



SANZIONI

Il Regolamento CONAI (Art. 14.2) individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono «gravi violazioni» che possono portare all'applicazione di una sanzione.

LA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA PER UNA O PIÙ DELLE INFRAZIONI È PARI AL:

50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;

150% delle somme dovute, nel caso di recidiva nella stessa infrazione.

CONTROLLI (ART. 12)

Il CONAI può in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili.

Possono essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

PARLANDO DI IMBALLAGGI...



**È IMPORTANTE RICORDARE CHE È
ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE IN SEDE DI
TRILOGO LA PROPOSTA DI REVISIONE DEL
REGOLAMENTO SUGLI IMBALLAGGI E SUI
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (PPWR)**

#staytuned